

**Contratto preliminare (compromesso) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16203 del 16/06/2025 (Rv. 675296 - 01)**

Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Sentenza costitutiva - Decorrenza degli effetti - Dal passaggio in giudicato - Eseguibilità del trasferimento - Accertamento - Riferimento al momento della pronunzia - Fattispecie.

In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal loro passaggio in giudicato, cosicché, per accettare le condizioni che rendono eseguibile il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della pronunzia e non a quello della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in relazione a preliminare di compravendita di titoli azionari di società successivamente fallita, aveva omesso di indagare se, al momento della pronuncia, il trasferimento di tali azioni fosse ancora concretamente possibile nonostante il sopravvenuto stato di decozione della società).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16203 del 16/06/2025 (Rv. 675296 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2932, Cod\_Civ\_art\_1351